

UOR	CC	PLUO
Funzione 1	Macroattività 7	Attività 3
Fascicolo 23/18	Sottofascicolo	



Tribunale di Modena

Ufficio del Magistrato di Sorveglianza
di Modena

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Modena

Ordine Avvocati Modena

Camera Penale di Modena

Carlo Alberto Perroux

**PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI E CIVILI
IN COLLEGAMENTO DA REMOTO
NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
- 23 Marzo 2020 -**

Visto l'art. 2 comma 7 del D.L. 8-3-2020 n. 11 (recante "misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata dell'8.3.2020 ed in vigore in pari data), in forza del quale "Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3 [udienza a porte chiuse per motivi di igiene] del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146 -bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271" impone l'adozione della modalità di videoconferenza per le udienze penali non suscettibili di rinvio indicate nell'art. 2 comma 2 lett. g) nn. 2 e 3 (che qui non si richiamano in quanto abrogate dal D.L. 17-3-2020 n. 18).

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) Pubblicato nella G.U. 17-02-2020, ed entrato in vigore in pari data, ed in particolare l'art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) che, nell'abrogare (comma 22) gli articoli 1 e 2 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, prevede che "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020." ed individua nel comma 3 lettere b) e c) i casi in cui si fa eccezione al rinvio d'ufficio delle udienze:

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, **quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda**, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Osservato che il comma 2 dell'art. 83 prevede altresì la sospensione dei termini processuali¹ e che il comma 4 precisa che *"Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale."*

Richiamato il comma 12 dell'art. 83 il quale ripropone pedissequamente il testo dell'art. 2 comma 7 del D.L. 8-3-2020 n. 11 sopra riportato, posticipando alla data del **30 giugno 2020 quella ivi prevista in 31 maggio 2020**.

Visto infine il comma 7 lett. f) dell'art. 83 che attribuisce ai Capi degli Uffici per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 il potere di adottare misure organizzative, tra le quali:

"f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;"

Considerato che i Decreti Legge citati hanno inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;

Visto l'art. 83 comma 7 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare *"linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"*;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

¹ "2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto..."

Vista la Delibera della Giunta delle Camere Penali italiane 17.3.2020 relativa alla possibilità di partecipazione a distanza del difensore che raccomanda l'adesione ai protocolli su base volontaria ed eccezionale connessa al periodo emergenziale;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia e che, in data 20.03.2020, con provvedimento n. 4223 è stato confermato per i processi penali l'utilizzo dei sistemi già in uso degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, nonché, per i procedimenti civili e penali, i collegamenti da remoto con i programmi Skype for Business e Teams

Rilevata la volontà di Tribunale, Magistrato di Sorveglianza e Procura di Modena di procedere a rendere effettivo il dato normativo emergenziale di cui al D.L. n. 11 del 17-3-2020 e implementare la possibilità di celebrazione delle udienze a carico di persone ristrette mediante videoconferenze e/o collegamenti da remoto;

rilevata la disponibilità dell'Ordine degli Avvocati di Modena e della Camera Penale a dotarsi della strumentazione idonea per consentire i collegamenti da remoto;

rilevata, parimenti, la disponibilità manifestata dalle Forze dell'Ordine del circondario ad avviare – compatibilmente con le direttive ricevute dalle proprie Amministrazioni - l'acquisizione di spazi e strumentazione tecnica idonea ai medesimi fini;

LE PARTI stipulano il seguente protocollo congiunto.

Art. 1. UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA	3
Art. 2. Indicazioni Tecniche.....	4
INDICAZIONI PER LE UDIENZE DIRETTISSIME E DI CONVALIDA.....	4
Art. 3. Adempimenti della Polizia Giudiziaria	4
Art. 4. Trasmissione degli atti alla Procura	5
Art. 5. Adempimenti del Pubblico Ministero.....	5
Art. 6. Adempimenti della Segreteria della Procura	5
DISPOSIZIONI PER TUTTE LE UDIENZE	6
Art. 7. Postazione della Polizia Giudiziaria	6
Art. 8. Adempimenti del Tribunale.....	6
Art. 9. Problemi tecnici	6
Art. 10. Produzioni documentali	7
Art. 11. Divieto di diffusione di immagini e video	7
Art. 12. Udienze davanti al G.I.P.-G.U.P.	7
Art. 13. UDIENZE DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA	7
Art. 14. UDIENZE CIVILI.....	8
Art. 15. CASELLE DI POSTA DEDICATE.....	8
Art. 16. Norme finali	8

Art. 1. UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA

1 Sino alla data stabilita dalla legge (al momento 30.6.2020), e comunque non oltre la durata del periodo di emergenza, le udienze di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo, nonché tutte le udienze monocratiche e collegiali, nonché in camera di consiglio del Tribunale, e le udienze del Magistrato di Sorveglianza non suscettibili di rinvio in base alla normativa emergenziale emanata, verranno svolte in videoconferenza, con la partecipazione a distanza delle parti che non abbiano comunicato per tempo una diversa volontà.

2. In ogni caso sarà garantita la fonia riservata tra la persona arrestata, detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore.

3. Qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, sia parti o superiore a 2, l'udienza si svolgerà con modalità ordinarie salvo che, secondo le indicazioni del Giudice, risulti possibile procedere con collegamento da remoto che garantisca la reciproca visibilità.

Art. 2. Indicazioni Tecniche

1 Viene individuata come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

2 Al fine di rendere operative le disposizioni del presente protocollo, sono già stati invitati la Questura di Modena, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale dei Carabinieri Forestale, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Polizia Provinciale, la Polizia Locale di Modena e la Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Modena e della Casa lavoro di Castelfranco Emilia ad approntare postazioni costituite da un computer collegato a rete internet e, possibilmente, con un telefono fisso o mobile per i collegamenti riservati tra imputato/internato/detenuto ed il proprio difensore, nonché ad installare in postazioni il software TEAMS. Ugualmente, sono stati preventivamente invitati ad installare sui propri computer il software TEAMS anche gli Avvocati del Foro di Modena.

3 Laddove l'Amministrazione Penitenziaria non riesca a dotarsi del software TEAMS i collegamenti verranno svolti con il sistema già in uso SKYPE FOR BUSINESS.

4 In caso di impossibilità di una o più delle parti a procedere da remoto per ragioni tecniche, le stesse parteciperanno nelle forme ordinarie presso le aule del Tribunale.

INDICAZIONI PER LE UDIENZE DIRETTISSIME E DI CONVALIDA

Art. 3. Adempimenti della Polizia Giudiziaria

1. La polizia giudiziaria, al momento dell'avviso dell'arresto e/o del fermo, comunicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

2. In caso di più difensori la comunicazione si intenderà efficacemente effettuata anche ove fatta ad uno solo dei difensori, che avrà l'onere di comunicarlo al co-difensore.

3. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 e 386 co. 5 c.p.p. (domicilio), la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

4. Ciascun difensore comunicherà immediatamente alla polizia giudiziaria

- l'indirizzo e-mail (di posta ordinaria, non PEC) al quale intende ricevere gli atti

- il luogo dal quale parteciperà all'udienza, scegliendo in alternativa:

a) l'aula di udienza

b) il luogo dove si trova l'arrestato (camera di sicurezza)

c) altra postazione 'da remoto' ove disponga di stabile connessione e strumenti idonei per il collegamento telematico con il medesimo applicativo usato dal Giudice.

5. Tale indicazione, ove tempestivamente formulata, verrà annotata dalla polizia giudiziaria nel verbale d'arresto o di fermo.

6. I difensori potranno far pervenire le indicazioni di cui al comma precedente anche in seguito, con urgente comunicazione via mail alla Cancelleria del Tribunale.

7. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in aula. Il difensore conserva, comunque, la facoltà di presenziare da remoto all'udienza mediante collegamento in videoconferenza, a seguito di invito da parte del Giudice che procede.

8. In ogni caso il difensore potrà chiedere al Giudice di poter avere prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui a distanza attraverso un canale riservato (preferibilmente telefonico), anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

9. In caso di rinvio, l'imputato che sia sottoposto a misura custodiale domiciliare alla data del rinvio, e che intenda partecipare all'udienza, chiederà la necessaria autorizzazione al Giudice che valuterà se autorizzare l'imputato a recarsi presso l'aula d'udienza o, ove possibile, a partecipare dallo studio del difensore o, ove disponibile, dal luogo ove questi era intervenuto all'udienza di convalida, precisando se gli spostamenti debbano avvenire, con o senza scorta.

Art. 4. Trasmissione degli atti alla Procura

1. Il Pubblico Ministero che riceve la comunicazione dell'arresto comunicherà alla Polizia Giudiziaria l'indirizzo e-mail (o gli indirizzi) cui intende ricevere gli atti. Tali indirizzi non verranno menzionati nel verbale d'arresto.

2. La polizia giudiziaria procedente trasmetterà all'indirizzo mail di cui sopra

a) la scansione degli atti originali in formato PDF

b) i file formati dalla PG in formato word

e indicherà nel corpo della mail

c) il nominativo del difensore nominato,

d) il recapito telefonico

e) l'indirizzo e-mail presso il quale l'Avvocato intende ricevere gli atti del procedimento penale (vedi art. 3 co. 4)

f) un recapito telefonico e l'indirizzo e-mail degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza

4. La mail andrà trasmessa anche all'indirizzo dell'assistente di turno del Pubblico Ministero, come individuabile nell'elenco dei turni della Procura.

Art. 5. Adempimenti del Pubblico Ministero

Il decreto del Pubblico Ministero di presentazione dell'arrestato indicherà

- gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore

- il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato

- se sia necessaria la presenza di un interprete, specificando la lingua.

Art. 6. Adempimenti della Segreteria della Procura

1. La segreteria del Pubblico Ministero di turno seguirà i seguenti adempimenti:

a) formazione del fascicolo digitale, comprendente, oltre agli atti trasmessi in formato PDF dalla Polizia Giudiziaria procedente, la copia della copertina del fascicolo cartaceo con numero RGNR e la scansione dell'originale decreto del Pubblico Ministero di presentazione all'udienza dell'arrestato.

2. Per facilitare le comunicazioni telematiche tra Procura e Tribunale i due uffici predisporranno con cadenza bisettimanale un elenco comprendente i magistrati di turno, i loro assistenti ed i cancellieri in servizio per le direttissime, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica

b) trasmissione del fascicolo digitale via mail, quanto prima e, comunque, entro le ore 10.30 del giorno dell'udienza

- al difensore (all'indirizzo e-mail da questi indicato)

- alla cancelleria del Tribunale, con valore ai fini di deposito (all'indirizzo mail previamente comunicato del Cancelliere incaricato per le direttissime)

- al Magistrato ordinario od al Vice Procuratore onorario previsto in udienza nel giorno indicato

3. La mail di trasmissione dovrà contenere in evidenza gli indirizzi mail di tutte le parti, da utilizzarsi ai fini dei collegamenti da remoto.

DISPOSIZIONI PER TUTTE LE UDIENZE

Art. 7. Postazione della Polizia Giudiziaria

1. La Polizia Giudiziaria predisporrà – compatibilmente con le direttive eventualmente ricevute dalle proprie Amministrazioni - l'acquisizione di locali e strumentazione tecnica idonea al collegamento da remoto con il Giudice.

2. Il giorno dell'udienza, all'ora prestabilita, la persona detenuta, internata, o arrestata verrà presentata di fronte alla videocamera.

3. Dovrà essere assicurato un collegamento riservato tra difensore ed arrestato, preferibilmente attraverso contatto telefonico.

4. Il personale di PG presente redigerà rapporto sintetico delle operazioni compiute, indicando ora e fine delle operazioni nonché le persone intervenute. Il rapporto verrà trasmesso immediatamente dopo l'udienza via posta elettronica alla Cancelleria del Giudice per l'inserimento agli atti.

Art. 8. Adempimenti del Tribunale

1. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare alle parti, giorno, ora e modalità di collegamento all'udienza.

2. Il giudice stabilirà il collegamento all'orario d'udienza prestabilito.

3. In caso di giudizio per direttissima, l'orario sarà quello indicato nell'atto di presentazione, ma l'udienza non dovrà iniziare prima che siano trascorsi 60 minuti dal ricevimento degli atti da parte della Cancelleria e del difensore, dovendosi assicurare al difensore un tempo congruo per la lettura degli atti e le eventuali interlocuzioni preliminari con il suo assistito.

4. In caso di ritardo nell'inizio, anche su richiesta del difensore, si darà comunicazione di cortesia alle parti anche via 'chat' tramite l'applicativo TEAMS.

5. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero d'udienza, polizia giudiziaria, imputato, difensore) il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti precisando che si procede con la partecipazione a distanza ed a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 co. 3 c.p.p. "*per ragioni di igiene e di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

6. Il Giudice inviterà le parti a dichiarare l'adesione al presente protocollo e a rinunciare, ai sensi dell'art.183 lett. a) c.p.p., ad eccezioni connesse alla modalità di partecipazione all'udienza mediante collegamento da remoto. Resta ferma la previsione di cui all'art. 183 lett. b) c.p.p.

7. L'eventuale interprete presenzierà accanto all'imputato all'imputato, nel rispetto delle distanze di sicurezza, e dotato di mascherina, o, in alternativa, nell'aula d'udienza, secondo le indicazioni del Giudice.

8. Il difensore e l'imputato sono messi in condizione di comunicare con modalità riservate a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 4 disp. att. c.p.p.

9. I difensori ed il Pubblico Ministero potranno attivare un'interlocuzione diretta e separata per la valutazione di accordi ex art. 444 c.p.p.

10. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti

11. La partecipazione all'udienza da remoto non determina esonero dall'obbligo di indossare la toga.

Art. 9. Problemi tecnici

1. Ove prima o durante l'udienza sopraggiungano problemi tecnici che impediscano un effettivo collegamento audiovisivo del Giudice e delle parti processuali, il Giudice potrà disporre l'immediata comparizione davanti a sé di tutte le parti o di quelle per le quali risultano problemi di connessione.

2. Le parti convocate ai sensi del comma 1 potranno farsi sostituire.

Art. 10. Produzioni documentali

1. Nel corso dell'udienza le parti potranno produrre documenti in formato digitale mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dell'ufficio direttissime.
2. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

Art. 11. Divieto di acquisizione di suoni, immagini e video

Salva specifica preventiva autorizzazione del giudice, è fatto divieto per tutte le parti di acquisire suoni, immagini e video di momenti dell'udienza.

Art. 12. Udienze davanti al G.I.P.-G.U.P.

1. L'ufficio del Giudice per le indagini preliminari si avvale del sistema TEAMS per le videoconferenze.
2. Le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto compatibili, sono applicabili anche a tutte le udienze in camera di consiglio che si tengono davanti al GUP, nonché agli interrogatori di garanzia di persona sottoposto a misura cautelare o comunque detenuta.
3. Fermo restando l'O.D.S. n. 41 del Presidente del Tribunale del 18 marzo 2020, relativo al diritto di accesso alle cancellerie, con riferimento ad udienze di convalida ed interrogatori di garanzia, la cancelleria metterà a disposizione delle parti con congruo anticipo copia digitale in formato PDF dei fascicoli, utilizzando in via prioritaria il già utilizzato Sistema delle Notifiche Telematiche (SNT) o, in subordine, valutando caso per caso se procedere ad invio via PEC o via e-mail, a caricamento su applicativo TIAP, a caricamento su supporto informatico fornito dalle parti medesime. La cancelleria, in caso di invio telematico, potrà richiedere per le vie brevi ai difensori delle parti di indicare un indirizzo e-mail non PEC a cui inviare copia del fascicolo.
4. In caso di udienza di convalida od interrogatorio di garanzia, gli istituti carcerari od i diversi luoghi di custodia degli indagati/imputati garantiranno modalità di colloquio telefonico o telematico coi difensori tempestive ed agevolate, da potersi svolgere in tempi rapidi dal momento dell'arresto o del fermo e comunque almeno 18 ore prima dell'udienza o dell'interrogatorio.
5. Il Giudice valuterà caso per caso le modalità più idonee per lo svolgimento degli incidenti probatori.

Art. 13. UDIENZE DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

1. Fino a quando l'Amministrazione penitenziaria non avrà implementato l'utilizzo del software TEAMS le videoconferenze verranno gestite attraverso l'applicativo SKYPE FOR BUSINESS, mediante chiamata gestita dalla Casa Circondariale o dalla Casa Lavoro di Castelfranco Emilia ove si trova il condannato o l'internato.
2. L'avvocato difensore potrà decidere se partecipare all'udienza presso l'aula d'udienza presso l'Ufficio di Sorveglianza, o presso l'Istituto penitenziario ove si trova l'assistito, e avrà in ogni caso diritto a poter comunicare su un canale riservato (telefonico o altro) con il suo assistito;
3. Quando sarà possibile l'utilizzo dell'applicativo TEAMS, il difensore – previamente autorizzato dal Giudice – potrà, in alternativa, partecipare anche dal proprio studio, mantenendo il diritto a poter comunicare su un canale riservato (telefonico o altro) con il suo assistito
4. Il magistrato di sorveglianza darà atto nel verbale d'udienza che le parti partecipano in videoconferenza
5. L'ufficio di Sorveglianza valuterà modalità idonee, anche telematiche, per consentire ai difensori l'accesso agli atti dei procedimenti chiamati nelle udienze in video conferenza di cui sopra.
6. L'ufficio di Sorveglianza, per consentire ai difensori l'accesso agli atti dei procedimenti chiamati nelle udienze in video conferenza di cui sopra, provvederà a costituire copia integrale del fascicolo in formato digitale PDF, inviandolo via PEC o via e-mail al difensore, od ai difensori, almeno 72 ore

prima dell'udienza utilizzando in via prioritaria il Sistema delle Notifiche Telematiche (SNT) già in uso o, in subordine. In difetto di invio, il difensore potrà accedere alla cancelleria del Magistrato di Sorveglianza nei tre giorni antecedenti l'udienza previa prenotazione, anche a mezzo telefonico, del fascicolo, al fine di evitare la compresenza di più difensori presso l'Ufficio. La cancelleria, in caso di invio telematico, potrà richiedere per le vie brevi ai difensori delle parti di indicare un indirizzo e-mail non PEC a cui inviare copia del fascicolo.

7. Ove applicabili, valgono le regole previste per le altre udienze di cui al presente protocollo.

Art. 14. UDIENZE CIVILI

1. Ferma restando la facoltà attribuita ai Capi degli Uffici dal comma 7 lett. f) dell'art. 83 DL 18/2020, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, di adottare misure organizzative, in tema di collegamenti tra remoto per lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, e ferme restando le indicazioni ivi contenute sulle modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, nonché gli adempimenti del Giudice, si specifica in questa sede che, anche a tali fini, le parti utilizzeranno l'applicativo TEAMS nei casi in cui è prevista la partecipazione del Pubblico Ministero e questi abbia comunicato di voler partecipare.

2. Ove applicabili, valgono le regole previste per le altre udienze di cui al presente protocollo, fatti salvi eventuali separati protocolli futuri tra le parti.

Art. 15. CASELLE DI POSTA DEDICATE

1. Ai fini del presente Protocollo le parti istituiranno preferibilmente delle caselle di posta ordinaria (PEO) dedicate alle comunicazioni utili. Gli indirizzi verranno comunicati appena possibile alle altre parti.

2. Ciascuna parte si impegna a non utilizzare le caselle per finalità diverse da quelle rientranti nel protocollo

Art. 16. Norme finali

1. Il presente protocollo ha efficacia immediata. L'operatività dello stesso è subordinata alla disponibilità – presso tutte le parti coinvolte e presso i luoghi di detenzione e camere di sicurezza - di strumentazione idonea ad assicurarne l'attuazione.


2. Le parti s'impegnano a verificare ad apportare le modifiche che si renderanno necessarie, anche solo su richiesta di una delle parti.

3. Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza

- al Consiglio Superiore della Magistratura – Settima Commissione
- al Presidente della Corte d'Appello di Bologna
- al Procuratore Generale di Bologna
- al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna
- al Procuratore Distrettuale della Repubblica di Bologna
- all'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione presso la Corte di Appello di Bologna.
- al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
- al Prefetto di Modena
- al Questore di Modena
- al Comandante Provinciale dei Carabinieri
- al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- al Direttore della Casa C.le di Modena
- al Direttore della Casa Lavoro Castelfranco Emilia
- al Comandante della Polizia Locale di Modena

Modena, 23 marzo 2020

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto, previa lettura integrale del testo, e firmato digitalmente.

Tribunale di Modena (dott. Pasquale Liccardo)	
Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di Modena (dott.ssa Francesca Ranfagni)	
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena (dott. Paolo Giovagnoli) (dott. Giuseppe Di Giorgio)	
Ordine Avvocati Modena (Avv. Roberto Mariani)	
Camera Penale di Modena Carlo Alberto Perroux (Avv. Guido Sola)	

